

735.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA

COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 7 – Articolo 7)	7
Missioni vevoli nella seduta del 7 giugno 2000	3	(Sezione 8 – Ordini del giorno)	8
Progetti di legge (Annunzio)	3	Interrogazioni a risposta immediata	11
Proposta di modificazione al regolamento (Annunzio)	3	(Sezione 1 – Ritiro del contingente di pace italiano dal Kosovo)	11
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (Trasmissione di un documento)	3	(Sezione 2 – Ammodernamento del raccordo autostradale Mercato San Severino - Salerno)	11
Nomine ministeriali (Comunicazione)	4	(Sezione 3 – Realizzazione del piano europeo per l'ordine e la sicurezza nell'area nord di Napoli)	12
Atti di controllo e di indirizzo	4	(Sezione 4 – Iniziative per la sicurezza dei trasporti ferroviari, con particolare riferimento al recente incidente avvenuto a Solignano - Parma -I)	12
Proposte di legge S. 251-431-744-1619-1648-2019 (approvata dal Senato e dalla XII Commissione della Camera in sede redigente) n. 4980	5	(Sezione 5 – Iniziative per la sicurezza dei trasporti ferroviari, con particolare riferimento al recente incidente avvenuto a Solignano - Parma -II)	12
(Sezione 1 – Articolo 1)	5	(Sezione 6 – Iniziative per la sicurezza dei trasporti ferroviari, con particolare riferimento al recente incidente avvenuto a Solignano - Parma -III)	13
(Sezione 2 – Articolo 2)	5		
(Sezione 3 – Articolo 3)	6		
(Sezione 4 – Articolo 4)	6		
(Sezione 5 – Articolo 5)	6		
(Sezione 6 – Articolo 6)	7		

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
(Sezione 7 – Iniziative per la sicurezza dei trasporti ferroviari, con particolare riferimento al recente incidente avvenuto a Solignano - Parma -IV)	13	Disegno di legge S. 3409 (approvato dal Senato) n. 6239	16
(Sezione 8 – Misure per contrastare l'abusivismo edilizio)	14	(Sezione 1 – Articolo 1, emendamenti ed articoli aggiuntivi)	16
(Sezione 9 – Iniziative per la formazione e la qualificazione nel sistema scolastico)	14	(Sezione 2 – Articolo 2 ed emendamenti) ..	17
		(Sezione 3 – Articolo 3, emendamenti ed articoli aggiuntivi)	20

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 7 giugno 2000.**

Amoruso, Angelini, Vincenzo Bianchi, Bordon, Brancati, Bressa, Brugger, Brunetti, Calzolaio, Cananzi, Cardinale, Carli, Corleone, D'Amico, Danese, Danieli, De Piccoli, Detomas, Di Nardo, Dini, Fabris, Fassino, Gambale, Gnaga, Francesca Izzo, Labate, Ladu, Lento, Li Calzi, Maccanico, Maggi, Maiolo, Mattarella, Mattioli, Melandri, Melograni, Micheli, Morgando, Muzio, Nesi, Nocera, Olivo, Ostillio, Pagano, Pecoraro Scanio, Pozza Tasca, Ranieri, Rivera, Rodeghiero, Schietroma, Serafini, Sica, Solaroli, Tassone, Turco, Turrone, Armando Veneto, Visco, Vita, Zeller.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Amoruso, Angelini, Vincenzo Bianchi, Bordon, Brancati, Bressa, Brugger, Brunetti, Calzolaio, Cananzi, Cardinale, Carli, Corleone, D'Amico, Danese, Danieli, De Piccoli, Detomas, Di Nardo, Dini, Fabris, Fassino, Gambale, Gnaga, Francesca Izzo, Ladu, Lento, Maccanico, Maggi, Maiolo, Martinat, Mattarella, Mattioli, Melandri, Melograni, Micheli, Morgando, Muzio, Nesi, Nocera, Olivo, Ostillio, Pagano, Pecoraro Scanio, Pozza Tasca, Ranieri, Rivera, Rodeghiero, Schietroma, Serafini, Sica, Solaroli, Tassone, Turco, Turrone, Armando Veneto, Visco, Vita, Zeller.

Annunzio di una proposta di legge.

In data 6 giugno 2000 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:

BERTUCCI: « Modifica all'articolo 4 della legge 23 aprile 1981, n. 154, in materia di incompatibilità dei consiglieri regionali » (7057).

Sarà stampata e distribuita.

**Annunzio di una proposta
di modificazione al regolamento.**

In data odierna è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di modificazione al regolamento d'iniziativa dei deputati SELVA ed altri:

Articoli 46 e 48-bis: Disciplina del numero legale e partecipazione dei deputati ai lavori della Camera (doc. II, n. 45).

La suddetta proposta sarà stampata, distribuita e trasmessa alla Giunta per il regolamento.

**Trasmissione dal ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione eco-
nomica.**

Il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con let-

tera del 1° giugno 2000, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data, per la parte di sua competenza, all'ordine del giorno in Assemblea Giovanni BIANCHI ed altri n. 9/6240/1, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 19 gennaio 2000, concernente il reperimento di modalità alternative di finanziamento per le spese correnti del servizio sociale internazionale - Sezione italiana.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale - Ufficio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alle Commissioni III (Affari esteri e comunitari) e V (Bilancio, tesoro e programmazione), competenti per materia.

Comunicazione di nomine ministeriali.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, le comunicazioni relative ai seguenti provvedimenti, che sono state trasmesse alle Commissioni sottoindicate:

conferimento al dottor Mario PICARDI dell'incarico di direttore generale del dipartimento del territorio, nell'ambito del Ministero delle finanze (*alle Commissioni I e VI*);

conferimento all'ingegner Alberto D'ERRICO dell'incarico di ispettore generale capo dei servizi antincendi, nell'ambito del Ministero dell'interno - direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi (*alle Commissioni I e VIII*);

conferimento al dottor Mario CANZIO dell'incarico di ispettore generale capo dell'ispettorato generale per gli affari economici, nell'ambito del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - dipartimento della ragioneria generale dello Stato (*alle Commissioni I e V*);

conferimento al dottor Vincenzo D'ANTUONO dell'incarico di ispettore generale capo dell'ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti, nell'ambito del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - dipartimento della ragioneria generale dello Stato (*alle Commissioni I e V*);

conferimento al dottor Roberto FINUOLA dell'incarico di capo del servizio dipartimentale per gli affari generali, il personale e la qualità dei processi e dell'organizzazione, nell'ambito del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione (*alle Commissioni I e V*);

conferimento al dottor Giuseppe LUCIBELLO dell'incarico di ispettore generale per gli ordinamenti del personale e per l'analisi dei costi del lavoro pubblico, nell'ambito del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione - dipartimento della ragioneria generale dello Stato (*alle Commissioni I e V*);

conferimento alla dottoressa Paola VERDINELLI DE CESARE dell'incarico di capo del servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari, nell'ambito del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione (*alle Commissioni I e V*);

conferma alla dottoressa Mirella BONCOMPAGNI dell'incarico di direttore dell'ufficio II «Tematiche familiari e sociali», nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri - dipartimento per gli affari sociali (*alle Commissioni I e XII*).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**PROPOSTA DI LEGGE S. 251-431-744-1619-1648-2019 —
SENATORI DI ORIO ED ALTRI; CARCARINO ED ALTRI;
LAVAGNINI, SERVELLO ED ALTRI; DI ORIO ED ALTRI;
TOMMASINI ED ALTRI: DISCIPLINA DELLE PROFES-
SIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE,
DELLA RIABILITAZIONE, DELLA VIGILANZA E DEL-
L'ISPEZIONE NONCHÉ DELLA PROFESSIONE OSTE-
TRICA (APPROVATA IN UN TESTO UNIFICATO DAL SE-
NATO ED APPROVATA DALLA XII COMMISSIONE DELLA
CAMERA IN SEDE REDIGENTE) (4980)**

(A.C. 4980 — Sezione 1)

**ARTICOLO 1 DEL TESTO FORMULATO
DALLA COMMISSIONE IN SEDE
REDIGENTE**

ART. 1.

*(Professioni sanitarie infermieristiche
e professione sanitaria ostetrica).*

1. Gli operatori delle professioni sanitarie dell'area delle scienze infermieristiche e della professione sanitaria ostetrica svolgono con autonomia professionale attività dirette alla prevenzione, alla cura e salvaguardia della salute individuale e collettiva, espletando le funzioni individuate dalle norme istitutive dei relativi profili professionali nonché dagli specifici codici deontologici ed utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi dell'assistenza.

2. Lo Stato e le regioni promuovono, nell'esercizio delle proprie funzioni legislative, di indirizzo, di programmazione ed amministrative, la valorizzazione e la responsabilizzazione delle funzioni e del ruolo delle professioni infermieristico-ostetriche al fine di contribuire alla realizzazione del diritto alla salute, al processo di aziendalizzazione nel Servizio sanitario nazionale, all'integrazione dell'organizzazione del lavoro della sanità in Italia con quelle degli altri Stati dell'Unione europea.

3. Il Ministero della sanità, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana linee guida per:

a) l'attribuzione in tutte le aziende sanitarie della diretta responsabilità e gestione delle attività di assistenza infermieristica e ostetrica e delle connesse funzioni;

b) la revisione dell'organizzazione del lavoro, incentivando modelli di assistenza personalizzata.

(A.C. 4980 — Sezione 2)

**ARTICOLO 2 DEL TESTO FORMULATO
DALLA COMMISSIONE IN SEDE
REDIGENTE**

ART. 2.

(Professioni sanitarie riabilitative).

1. Gli operatori delle professioni sanitarie dell'area della riabilitazione svolgono con titolarità e autonomia professionale, nei confronti dei singoli individui e della collettività, attività dirette alla prevenzione, alla cura, alla riabilitazione e a procedure di valutazione funzionale, al fine di espletare le competenze proprie previste dai relativi profili professionali.

2. Lo Stato e le regioni promuovono, nell'esercizio delle proprie funzioni legislative, di indirizzo, di programmazione ed amministrative, lo sviluppo e la valorizzazione delle funzioni delle professioni sanitarie dell'area della riabilitazione, al fine di contribuire, anche attraverso la diretta responsabilizzazione di funzioni organizzative e didattiche, alla realizzazione del diritto alla salute del cittadino, al processo di aziendalizzazione e al miglioramento della qualità organizzativa e professionale nel Servizio sanitario nazionale, con l'obiettivo di una integrazione omogenea con i servizi sanitari e gli ordinamenti degli altri Stati dell'Unione europea.

(A.C. 4980 - Sezione 3)

**ARTICOLO 3 DEL TESTO FORMULATO
DALLA COMMISSIONE IN SEDE
REDIGENTE**

ART. 3.

(Professioni tecnico-sanitarie).

1. Gli operatori delle professioni sanitarie dell'area tecnico-diagnostica e dell'area tecnico-assistenziale svolgono, con autonomia professionale, le procedure tecniche necessarie alla esecuzione di metodiche diagnostiche su materiali biologici o sulla persona, ovvero attività tecnico-assistenziale, in attuazione di quanto previsto nei regolamenti concernenti l'individuazione delle figure e dei relativi profili professionali definiti con decreto del Ministro della sanità.

2. Lo Stato e le regioni promuovono, nell'esercizio delle proprie funzioni legislative, di indirizzo, di programmazione ed amministrative, lo sviluppo e la valorizzazione delle funzioni delle professioni sanitarie dell'area tecnico-sanitaria, al fine di contribuire, anche attraverso la diretta responsabilizzazione di funzioni organizzative e didattiche, al diritto alla salute del cittadino, al processo di aziendalizzazione e al miglioramento della qualità organiz-

zativa e professionale nel Servizio sanitario nazionale con l'obiettivo di una integrazione omogenea con i servizi sanitari e gli ordinamenti degli altri Stati dell'Unione europea.

(A.C. 4980 - Sezione 4)

**ARTICOLO 4 DEL TESTO FORMULATO
DALLA COMMISSIONE IN SEDE
REDIGENTE**

ART. 4.

(Professioni tecniche della prevenzione).

1. Gli operatori delle professioni tecniche della prevenzione svolgono con autonomia tecnico-professionale attività di prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e delle bevande, di igiene e sanità pubblica e veterinaria. Tali attività devono comunque svolgersi nell'ambito della responsabilità derivante dai profili professionali.

2. I Ministeri della sanità e dell'ambiente, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emanano linee guida per l'attribuzione in tutte le aziende sanitarie e nelle agenzie regionali per l'ambiente della diretta responsabilità e gestione delle attività di competenza delle professioni tecniche della prevenzione.

(A.C. 4980 - Sezione 5)

**ARTICOLO 5 DEL TESTO FORMULATO
DALLA COMMISSIONE IN SEDE
REDIGENTE**

ART. 5.

(Formazione universitaria).

1. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto

con il Ministro della sanità, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, individua con uno o più decreti i criteri per la disciplina degli ordinamenti didattici di specifici corsi universitari ai quali possono accedere gli esercenti le professioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente legge, in possesso di diploma universitario o di titolo equipollente per legge.

2. Le università nelle quali è attivata la scuola diretta a fini speciali per docenti e dirigenti di assistenza infermieristica sono autorizzate alla progressiva disattivazione della suddetta scuola contestualmente alla attivazione dei corsi universitari di cui al comma 1.

(A.C. 4980 - Sezione 6)

**ARTICOLO 6 DEL TESTO FORMULATO
DALLA COMMISSIONE IN SEDE
REDIGENTE**

ART. 6.

(Definizione delle professioni e dei relativi livelli di inquadramento).

1. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, acquisiti i pareri del Consiglio superiore di sanità e del comitato di medicina del Consiglio universitario nazionale, include le diverse figure professionali esistenti o che saranno individuate successivamente in una delle fattispecie di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4.

2. Il Governo, con atto regolamentare emanato ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'articolo 19 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, definisce la disciplina concorsuale, riservata al personale in possesso degli specifici diplomi rilasciati al termine dei corsi universitari di cui all'articolo 5, comma 1, della presente legge, per l'accesso ad una nuova qualifica unica di dirigente del ruolo sanitario, alla quale si accede con requisiti analoghi a quelli richiesti per l'accesso alla

dirigenza del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Le regioni possono istituire la nuova qualifica di dirigente del ruolo sanitario nell'ambito del proprio bilancio, operando con modificazioni compensative delle piante organiche su proposta delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere.

(A.C. 4980 - Sezione 7)

**ARTICOLO 7 DEL TESTO FORMULATO
DALLA COMMISSIONE IN SEDE
REDIGENTE**

ART. 7.

(Disposizioni transitorie).

1. Al fine di migliorare l'assistenza e per la qualificazione delle risorse le aziende sanitarie possono istituire il servizio dell'assistenza infermieristica ed ostetrica e possono attribuire l'incarico di dirigente del medesimo servizio. Fino alla data del compimento dei corsi universitari di cui all'articolo 5 della presente legge l'incarico, di durata triennale rinnovabile, è regolato da contratti a tempo determinato, da stipulare, nel limite numerico indicato dall'articolo 15-septies, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 13 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, dal direttore generale con un appartenente alle professioni di cui all'articolo 1 della presente legge, attraverso idonea procedura selettiva tra i candidati in possesso di requisiti di esperienza e qualificazione professionale predeterminati. Gli incarichi di cui al presente articolo comportano l'obbligo per l'azienda di sopprimere un numero pari di posti di dirigente sanitario nella dotazione organica definita ai sensi della normativa vigente. Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche si applicano le disposizioni del comma 4 del citato articolo 15-septies. Con specifico atto d'indirizzo del Comitato di settore per il comparto sanità sono emanate le direttive al-

l'Agenzia per la rappresentanza negoziale per le pubbliche amministrazioni (ARAN) per la definizione, nell'ambito del contratto collettivo nazionale dell'area della dirigenza dei ruoli sanitario, amministrativo, tecnico e professionale del Servizio sanitario nazionale, del trattamento economico dei dirigenti nominati ai sensi del presente comma nonché delle modalità di conferimento, revoca e verifica dell'incarico.

2. Le aziende sanitarie possono conferire incarichi di dirigente, con modalità analoghe a quelle previste al comma 1, per le professioni sanitarie di cui alla legge 26 febbraio 1999, n. 42, nelle regioni nelle quali sono emanate norme per l'attribuzione della funzione di direzione relativa alle attività della specifica area professionale.

3. La legge regionale che disciplina l'attività e la composizione del Collegio di direzione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, e successive modificazioni, prevede la partecipazione al medesimo Collegio dei dirigenti aziendali di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

(A.C. 4980 - Sezione 8)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

esaminato il testo della proposta di legge n. 4980, recante « Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della vigilanza e dell'ispezione nonché della professione ostetrica »;

valutato quanto disposto dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ove viene rimesso al Ministero della sanità il compito di individuare con proprio decreto le figure professionali da formare e i relativi profili professionali;

considerato che l'inserimento delle diverse figure professionali nelle categorie

previste dal provvedimento in discussione è subordinato alla disciplina dei rispettivi profili professionali;

considerata l'indiscutibile valenza della figura professionale del tecnico di dialisi e ritenuto pertanto indispensabile che la medesima figura venga inserita in una delle categorie previste dal provvedimento in discussione;

impegna il Governo

a provvedere celermente alla definizione del profilo professionale del tecnico di dialisi, affinché sia possibile garantire l'inserimento della corrispondente figura professionale in una delle categorie previste dal provvedimento in discussione.

9/4980/1. Cè, Dalla Rosa, Massidda, Cuccu, Gramazio, Colombini, Sestini, Saia.

La Camera,

considerato che l'ottico optometrista svolge con titolarità e autonomia professionale, nei confronti dei singoli individui e della collettività, attività dirette all'individuazione, prevenzione, correzione e riabilitazione dei difetti refrattivi e visivi, approntando, realizzando, fornendo, applicando e comunque adattando all'utente i dispositivi medici di riferimento, ivi compresi occhiali e lenti a contatto, o il processo tecnologico e metodologico più idoneo allo scopo;

l'ottico optometrista svolge la sua attività autonomamente o in collaborazione anche con professionisti di altre aree sanitarie;

l'ottico non può avvalersi di farmaci ed in caso di sospetta patologia è tenuto a consigliare il ricorso all'intervento medico-specialistico;

l'ottico optometrista svolge la sua attività in regime di dipendenza o li-

bero-professionale nelle strutture autorizzate;

impegna il Governo

ad individuare nell'area sanitaria della riabilitazione la figura professionale dell'ottico optometrista.

9/4980/2. Giacco, Massidda, Cuccu, Colombini, Sestini, Saia.

La Camera,

considerato che:

in ogni centro iperbarico si deve ottemperare a quanto previsto dal decreto legislativo n. 626 del 1994 e pertanto il personale tecnico addetto alla conduzione della camera e dei suoi impianti, alla manutenzione ed agli interventi di sicurezza deve ricevere per tutte le attività una formazione sufficiente ed adeguata a cura del datore di lavoro, secondo quanto previsto dall'articolo 22 del citato decreto legislativo n. 626; inoltre la formazione del personale sanitario deve essere idonea per la conduzione di impianti ad alto rischio potenziale;

il tecnico iperbarico deve avere le competenze tecniche e scientifiche per poter svolgere le mansioni legate:

alla conduzione di impianti iperbarici, al controllo ed alla verifica delle camere iperbariche dei sistemi ausiliari, dell'antincendio, al controllo ed alla modifica dei parametri microclimatici in ambiente iperbarico;

alla gestione delle terapie, alla somministrazione dell'ossigeno, secondo la prescrizione del medico responsabile, alla salvaguardia dei pazienti e del personale in assistenza in ambiente iperbarico;

all'applicazione di tutte le procedure di sicurezza e d'emergenza;

il tecnico iperbarico inoltre:

programma ed attua i profili decompressivi del personale in assistenza, valuta e coordina le possibilità di impiego

del personale per ulteriori interventi in iperbarismo;

ha la responsabilità di compilare la scheda tecnica sulle procedure di avvio, conduzione ed arresto dell'impianto e dell'aggiornamento del registro della manutenzione ordinaria e straordinaria;

individua e segnala al responsabile medico le anomalie dell'impianto e ne suggerisce la soluzione;

sovrintende ai lavori di manutenzione da parte del personale addetto;

provvede alla manutenzione, alla riparazione di eventuali guasti minori e al monitoraggio tecnico costante;

provvede all'approvvigionamento del materiale tecnico;

coordina il personale addetto all'igiene dell'ambiente iperbarico;

tenuto conto che a tutt'oggi non esiste una specifica formazione per questa figura;

ritenuto che debba essere predisposto un profilo professionale così delineato;

impegna il Governo

ed in particolare il Ministero della sanità, a varare il profilo professionale di tecnico iperbarico e il conseguente ordinamento professionale.

9/4980/3. Abbondanzieri, Giacco, Massidda, Cuccu, Colombini, Sestini, Saia.

La Camera,

considerato che gli infermieri generici sono attualmente figure ad esaurimento;

tenuto conto che gli infermieri generici sono stati per anni le figure portanti della Sanità;

ritenuto che oggi necessitano di un giusto riconoscimento che non disconosca la loro professionalità;

ritenuto che non possono essere confusi con le nuove figure professionali degli operatori tecnici dell'assistenza (OTA) o

degli operatori socio-sanitari ed assistenziali (OSA), poiché la vecchia normativa individua per gli infermieri generici compiti sanitari oltre che assistenziali;

impegna il Governo

a chiarire la posizione ed il ruolo degli infermieri generici, sia emanando opportuni provvedimenti amministrativi o legislativi, sia istituendo appositi corsi di riqualificazione e formazione professionale a carico ed a cura delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.

9/4980/4. Lucchese, Massidda, Cuccu, Saia, Colombini, Sestini.

La Camera,

considerato che quella degli infermieri generici nel nostro ordinamento è una figura « ad esaurimento »;

valutato come gli infermieri generici, per decenni figure importanti nell'attuazione del servizio sanitario nazionale, necessitano oggi di riconoscimento ed adeguamento del loro ruolo;

considerato il loro specifico ruolo sanitario e il fatto che da tempo vengono impiegati per mansioni di livello superiore;

impegna il Governo

a individuare percorsi di riqualificazione e formazione professionale che possano mettere in grado questi professionisti che tanto hanno dato alla sanità di continuare ad operare con dignità, valorizzando l'esperienza acquisita attraverso percorsi di riqualificazione.

9/4980/5. Valpiana, Nardini, Massidda, Cuccu, Colombini, Sestini, Saia.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

(Sezione 1 - Ritiro del contingente di pace italiano dal Kosovo)

RIZZI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

la Lega nord padania, da sempre, ha denunciato l'inutilità dell'intervento militare in Kosovo e si è dichiarata contraria a una guerra, che non avrebbe che peggiorato la situazione in quella parte dei Balcani;

la Nato ha confermato la pericolosità delle zone bombardate del Kosovo a causa delle particelle radioattive. In Kosovo è pericoloso respirare anche a otto mesi di distanza dai bombardamenti. Quelle aree sono state colpite, infatti, da proiettili all'uranio impoverito e, anche a distanza di tempo, sono sature di polveri radioattive;

le aree particolarmente colpite con munizione radioattive sono quelle di competenza della forza multinazionale Brigade west, cioè il comando Kfor affidato ai soldati italiani;

il 24 maggio 2000 la Commissione esteri di Palazzo Madama assieme al Sottosegretario all'ambiente Calzolaio ha discusso dell'uso e degli effetti delle bombe all'uranio come prova della pericolosità dei nuovi strumenti di morte usati nell'ultimo conflitto in Kosovo —:

quali misure urgenti intenda prendere per tutelare la salute dei nostri militari e se non ritenga opportuno ritirare definitivamente il contingente italiano utilizzato nel Kosovo. (3-05769)

(6 giugno 2000)

(Sezione 2 - Ammodernamento del raccordo autostradale Mercato San Severino-Salerno)

MANZIONE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

già nell'estate del 1996 veniva più volte sollecitato il Ministro dei lavori pubblici affinché si procedesse con urgenza alla progettazione di una bretella di collegamento fra l'autostrada A30 (Roma-Mercato San Severino) e l'autostrada A3 (Salerno-Reggio Calabria), onde evitare i gravissimi inconvenienti collegati all'esodo estivo;

in tali occasioni, infatti, ingenti masse di traffico veicolare, provenienti dal nord, dopo aver percorso l'autostrada A30, vengono naturalmente immesse sul raccordo autostradale Avellino-Salerno, onde poter raggiungere la località di Fratte (Salerno) ed immettersi così sulla A3;

conseguenza di tale periodico esodo è il formarsi di chilometriche code sul raccordo autostradale Avellino-Salerno che, nell'occasione, si trasforma in un unico pericoloso ingorgo, con grave pericolo per l'incolumità di quanti sono costretti per ore e ore a lunghe soste forzate;

non a caso, negli ultimi anni si è dovuta purtroppo registrare l'impossibilità di prestare soccorso anche a quanti (donne, bambini e anziani), costretti a soste disumane ed estenuanti, accusavano malori che avrebbero richiesto un pronto intervento sanitario —:

quali misure eccezionali si intendano immediatamente adottare (individuazione di percorsi alternativi e quant'altro) per evitare le tragedie che ogni anno, in coincidenza con l'esodo estivo, si registrano sul raccordo autostradale che collega Mercato San Severino con Salerno. (3-05770)

(6 giugno 2000)

(Sezione 3 - Realizzazione del piano europeo per l'ordine e la sicurezza nell'area nord di Napoli)

TUCCILLO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

la recrudescenza della criminalità in atto, in particolare nel corso di quest'ultimo anno, nell'area nord di Napoli, è giunta al punto tale da ledere in modo radicale il diritto alla sicurezza ed alla incolumità personale dei cittadini;

tale profonda lesione ha portato, di recente, in particolare nella città di Afragola, a forme di autodifesa da parte dei cittadini, sfociate in drammatici fatti di sangue;

già tre anni orsono, il Ministro Napolitano, recatosi in visita alla città di Cardito, a seguito di un « regolamento di conti » avvenuto in pieno centro cittadino, annunciò l'attuazione del piano europeo per l'ordine e la sicurezza, incentrato in Campania, proprio sull'area nord di Napoli —:

cosa il Governo intenda fare e con quali tempi certi per dare immediata attuazione ad uno strumento come il piano europeo, più volte annunciato, ma non attuato, e tuttavia decisivo per contrastare efficacemente il fenomeno della criminalità in un territorio strategico, come quello a nord di Napoli, per lo sviluppo dell'intera area metropolitana. (3-05767)

(6 giugno 2000)

(Sezione 4 - Iniziative per la sicurezza dei trasporti ferroviari, con particolare riferimento al recente incidente avvenuto a Solignano-Parma -I)

PALMIZIO. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

nei giorni scorsi si è verificato un tragico incidente sul tratto ferroviario Parma-La Spezia in cui hanno perso la vita cinque persone;

nonostante le assicurazioni del Governo, la sicurezza nei trasporti non viene ancora completamente garantita mentre stenta a partire il raddoppio della linea Parma-La Spezia ormai da molti anni nell'agenda delle priorità governative —:

quali urgenti iniziative intenda adottare il Governo per fare fronte ai problemi della sicurezza nel settore dei trasporti e quali siano gli ostacoli che ancora oggi, dopo lunghi anni, impediscono il raddoppio della linea che consentirebbe una maggiore viabilità sul tratto ferroviario e minori rischi di incidenti. (3-05768)

(6 giugno 2000)

(Sezione 5 - Iniziative per la sicurezza dei trasporti ferroviari, con particolare riferimento al recente incidente avvenuto a Solignano-Parma -II)

MATTEOLI, SELVA e ARMAROLI. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere:

quale sia la dinamica del grave incidente ferroviario sulla linea Livorno-Parma ed i provvedimenti che si intendano prendere. (3-05771)

(6 giugno 2000)

(Sezione 6 - Iniziative per la sicurezza dei trasporti ferroviari, con particolare riferimento al recente incidente avvenuto a Solignano-Parma -III)

BIRICOTTI, BRUNALE, CHIAVACCI, CORDONI, EVANGELISTI, SUSINI, TATTARINI, VANNONI, CHERCHI e GUERRA. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

una terribile, assurda tragedia del lavoro si è consumata domenica 4 giugno 2000 lungo la linea ferroviaria Pontremolese, in un tratto a binario unico compreso tra le stazioni di Solignano e Valmozza;

nello scontro tra due treni merci, provenienti rispettivamente da Livorno e da Padova, sono morti cinque macchinisti mentre un sesto è rimasto gravemente ferito, lasciando nello sgomento e nel lutto le famiglie residenti a Livorno, Pisa, Carrara, La Spezia;

sull'incidente è stata aperta un'inchiesta della magistratura che dovrà ricostruire la dinamica dell'incidente individuandone le cause, nonché un'inchiesta delle Ferrovie spa;

il lavoro di accertamento della verità, come sempre in questi casi, si profila estremamente complesso anche se, sempre più insistentemente, si parla di errore umano;

la tragedia consumatasi ripropone l'annoso e drammatico problema della sicurezza delle Ferrovie, nonché, in questo caso, quello della obsolescenza di una linea, la Pontremolese, che, essendo in molti tratti a binario unico e con un carico elevato di traffico, risulta oggi inadeguata, evidenziando i ritardi inerenti il raddoppio —:

quale sia lo stato di attuazione dei tre piani nazionali per la sicurezza delle Ferrovie dello Stato relativi agli anni 1998, 1999, 2000 e quali iniziative intenda assumere per verificare se i piani in questione siano effettivamente rispondenti alle at-

tuali esigenze della circolazione dei treni in generale e, in relazione alle Pontremolese, le questioni inerenti il perfezionamento del programma per il suo raddoppio, nonché le esigenze dell'attuale organizzazione del lavoro che non può in nessun modo prescindere dalla garanzia delle condizioni di sicurezza. (3-05772)

(6 giugno 2000)

(Sezione 7 - Iniziative per la sicurezza dei trasporti ferroviari, con particolare riferimento al recente incidente avvenuto a Solignano-Parma -IV)

EDUARDO BRUNO. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

in pochi mesi sulla linea Parma-La Spezia si sono verificati ben tre incidenti con dinamiche simili, l'ultimo gravissimo, nella notte tra sabato e domenica 4 giugno 2000, quando due treni merci si sono scontrati frontalmente, provocando la morte di cinque ferrovieri ed il grave ferimento di un sesto;

il primo pensiero va ai familiari delle vittime di questa ennesima e assurda tragedia del lavoro, di cui l'Italia ha un triste primato, ai quali l'interrogante esprime cordoglio e solidarietà;

l'indagine approfondita e la massima chiarezza sulla dinamica della sciagura e sulle responsabilità che pure si chiedono, non possono tuttavia in nessun caso mettere in ombra l'arretratezza tecnologica, l'inadeguatezza e la precarietà dei sistemi di sicurezza, purtroppo ancora così diffusi su molte linee delle Ferrovie dello Stato, che sono alla base del ripetersi di incidenti;

la progressiva riduzione di personale obbliga al ricorso al lavoro straordinario con forte appesantimento dei turni, derogando alla normativa e al contratto di lavoro: i macchinisti vittime dell'incidente, al contrario di ciò che afferma la dirigenza Ferrovie dello Stato, sembra che fossero tutti con turni irregolari;

la specializzazione dei turni di lavoro (merci, passeggeri, locali) introdotta a seguito della divisionalizzazione, ha ridotto la flessibilità, obbligando gli addetti ai treni merci a lavorare soprattutto di notte —:

se sia vero che il piano annuale della sicurezza annunciato il 21 aprile del 1998 sia stato attuato in misura irrilevante e, in caso affermativo, per quale ragione, se sia vero che tra i macchinisti si fa largo uso del lavoro straordinario e che le vittime dell'incidente erano tutte in servizio con turni irregolari e, quindi, se non sia da rivedere il sistema rigido di turnazione introdotto con le divisioni e, infine, se il Governo con la prossima legge finanziaria intenda rafforzare gli investimenti per ammodernare e rendere complessivamente più sicuro il nostro sistema ferroviario.

(3-05775)

(6 giugno 2000)

(Sezione 8 – Misure per contrastare l'abusivismo edilizio)

DI CAPUA. — *Al Ministro dell'ambiente.*
— Per sapere — premesso che:

alle numerose denunce di episodi, a volte clamorosi, di abusivismo edilizio in località del nostro Paese a particolare valenza turistica, ambientale e culturale, aveva fatto seguito, nei mesi scorsi, la messa in atto di una serie di misure, da parte del Governo e degli enti locali, finalizzate al ripristino delle condizioni preesistenti e alla lotta contro tale fenomeno;

a sostegno di tale azione venivano annunciati e adottati provvedimenti che avrebbero dovuto conferire maggiori poteri ai prefetti competenti per territorio per l'espletamento delle diverse misure previste;

negli ultimi tempi sembrano registrarsi minore attenzione e ridotta iniziativa sul tema —:

quale bilancio ritenga di poter fare dei provvedimenti assunti e quali ulteriori

azioni il Governo intenda assumere contro il diffuso fenomeno, per il quale, in molte realtà, si registra non solo la sconfitta ma anche la tolleranza e la complicità delle istituzioni.

(3-05774)

(6 giugno 2000)

(Sezione 9 – Iniziative per la formazione e la qualificazione nel sistema scolastico)

BASTIANONI. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

il programma del Governo prevede il sostegno dei servizi di istruzione e formazione a tutti i livelli e l'utilizzo di risorse nella formazione al fine di rendere flessibile il mercato del lavoro ed ottimizzare l'impiego del capitale umano;

una volta avviata la riforma del sistema di istruzione, finalizzata all'elevamento della sua qualità ed efficacia, è necessario associare ad essa misure che amplino le opportunità di formazione sul posto di lavoro ed i programmi di formazione esterna e tale formazione deve essere in grado di fornire ai giovani quelle conoscenze, competenze e capacità indispensabili in un mercato del lavoro ed in un sistema produttivo in continua trasformazione;

il potenziamento dell'offerta integrata di istruzione e formazione qualificata costituisce il volano per la creazione di nuovi posti di lavoro e può influenzare significativamente nel medio periodo il livello di efficienza del sistema produttivo italiano;

è in fase di definizione il Dpef per il triennio 2001-2004, i cui obiettivi sono la crescita economica e l'incremento dell'occupazione e pertanto l'esigenza di promuovere e sostenere la formazione, l'istruzione, la ricerca acquista un ruolo strategico nel quadro delle politiche occupazionali e di sviluppo economico;

l'obiettivo di integrazione dell'offerta formativa con il mercato ed il mondo del

lavoro è realizzabile attraverso lo sviluppo di programmi di apprendistato, di formazione-lavoro, di tirocinio, di corsi di formazione professionale, di *stage* aziendali —:

quali misure intenda il Governo adottare per investire nella formazione qualificata, per favorire forme di apprendistato e di tirocinio, rimuovendo i vincoli nor-

mativi che condizionano l'utilizzo di tali strumenti per l'ingresso nel mercato del lavoro, e se il Governo intenda impegnarsi affinché una parte delle risorse individuate nel prossimo Dpef siano destinate ad interventi di riforma e modernizzazione del sistema dell'istruzione, della formazione professionale e della ricerca. (3-05773)

(6 giugno 2000)

**DISEGNO DI LEGGE: S. 3409 — MODIFICHE ALLA LEGGE
28 GENNAIO 1994, N. 84, IN MATERIA DI OPERAZIONI
PORTUALI E DI FORNITURA DEL LAVORO PORTUALE
TEMPORANEO (APPROVATO DAL SENATO) (6239)**

(A.C. 6239 - sezione 1)

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 1.

*(Modifica all'articolo 14
della legge 28 gennaio 1994, n. 84).*

1. Al comma 1-*bis* dell'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, sono premessi i seguenti periodi: « I servizi tecnico-nautici di pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio sono servizi di interesse generale atti a garantire nei porti, ove essi sono istituiti, la sicurezza della navigazione e dell'approdo. Per il pilotaggio l'obbligatorietà è stabilita con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione. Per gli altri servizi l'autorità marittima può renderne obbligatorio l'impiego tenuto conto della localizzazione e delle strutture impiegate ».

**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUN-
TIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL
DISEGNO DI LEGGE**

ART. 1.

*(Modifica all'articolo 14 della legge
28 gennaio 1994, n. 84).*

All'articolo 1 premettere il seguente:

« Art. 01. — 1. Il comma 5 dell'articolo 4 della legge 28 gennaio 1994, n.84, è soppresso ».

01. 01. Mammola, Becchetti.

All'articolo 1 premettere il seguente:

« Art. 01. — 1. Il comma 7 dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è soppresso ».

01. 02. Mammola, Becchetti.

All'articolo 1 premettere il seguente:

« ART. 01 (Modifica all'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84). — 1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: « Non è richiesto il parere parlamentare di cui agli articoli 1 e 2 della legge 28 gennaio 1978, n. 14 ».

01. 04. Mammola, Becchetti.

All'articolo 1 premettere il seguente:

« ART. 01. (Modifica all'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84). — 1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: « Il parere parlamentare di cui agli articoli 1 e 2 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ha carattere vincolante e pertanto ove le Com-

missioni parlamentari di una o di entrambe le Camere esprimano un parere negativo alla nomina del Presidente della Autorità portuale il Ministro dei trasporti e della navigazione chiede di comunicare una seconda terna di candidati nell'ambito della quale effettuare la nomina. Qualora non pervenga nel termine di trenta giorni alcuna designazione il Ministro designa, previa intesa con la Regione interessata, un nuovo candidato, non compreso nella terna originaria, tra personalità esperte e di comprovata qualificazione tecnica e professionale nello specifico settore dei trasporti marittimi e portuali. Anche su tale candidato esprimono il loro parere le Commissioni parlamentari competenti, ma in tal caso il parere negativo non è vincolante ».

01. 03. Mammola, Becchetti.

All'articolo 1 premettere il seguente:

« ART. 01 — 1. All'articolo 9, comma 1, lettera l), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, le parole: « da sei rappresentanti dei lavoratori, dei quali cinque eletti » sono sostituite dalle seguenti: « da due rappresentanti dei lavoratori, dei quali uno eletto ».

01. 05. Mammola, Becchetti.

Sopprimerlo.

1. 1. Mammola, Becchetti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: sono premessi i seguenti periodi *fino alla fine del comma con le seguenti:* è premesso il seguente periodo: « I servizi tecnico — nautici di pilotaggio sono servizi di interesse generale e di sicurezza pubblica la cui erogazione è necessaria per garantire la sicurezza della navigazione e degli approdi portuali.

1. 3. Mammola, Becchetti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: ormeggio e battellaggio *fino alla fine del comma con le seguenti:* ed ormeggio sono servizi di interesse generale finalizzati a garantire nei porti e nei luoghi di approdo la sicurezza della navigazione e dell'approdo stesso. Tali servizi sono istituiti nei porti o nei luoghi ove se ne ravvisi l'opportunità con le modalità indicate dal codice della navigazione e dal suo regolamento di attuazione e sono resi obbligatori con decreto motivato del Ministro dei trasporti e della navigazione.

1. 2. Mammola, Becchetti.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: è stabilita *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* può essere stabilita con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione nei luoghi dove è riconosciuta l'opportunità.

1. 4. Mammola, Becchetti.

(A.C. 6239 — sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

(Operazioni portuali e servizi portuali).

1. All'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Sono servizi portuali quelli riferiti a prestazioni specialistiche, complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali. I servizi ammessi sono individuati dalle autorità portuali, o, laddove non istituite, dalle autorità marittime, attraverso una specifica regolamentazione da emanare in conformità dei criteri vincolanti fissati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione »;

b) al comma 2, dopo le parole: « delle operazioni portuali » sono inserite le seguenti: « e dei servizi portuali » e dopo le parole: « ai sensi del comma 5 » sono aggiunte le seguenti: « , riferendo periodicamente al Ministro dei trasporti e della navigazione »;

c) al comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Detta autorizzazione riguarda lo svolgimento di operazioni portuali di cui al comma 1 previa verifica del possesso da parte del richiedente dei requisiti di cui al comma 4, oppure di uno o più servizi portuali di cui al comma 1, da individuare nell'autorizzazione stessa. »;

d) al comma 3, all'ultimo periodo le parole: « in apposito registro tenuto » sono sostituite dalle seguenti: « in appositi registri distinti tenuti »;

e) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3-bis. Le operazioni ed i servizi portuali di cui al comma 1 non possono svolgersi in deroga alla legge 23 ottobre 1960, n. 1369, salvo quanto previsto dall'articolo 17. »;

f) dopo il comma 7-bis, è aggiunto il seguente:

« 7-ter. Le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime, devono pronunciarsi sulle richieste di autorizzazione di cui al presente articolo entro novanta giorni dalla richiesta, decorsi i quali, in assenza di diniego motivato, la richiesta si intende accolta ».

2. Le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime, provvedono alla revisione delle autorizzazioni e delle concessioni di cui agli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, al fine di verificarne la conformità con quanto stabilito nel presente articolo, disponendo, ove ne ricorrano i presupposti, i necessari provvedimenti di revoca o di modifica. Le imprese indicate all'articolo 21, comma 1, lettera a), della legge n. 84 del 1994 devono richiedere, entro centoventi giorni dalla

data di entrata in vigore della presente legge, l'autorizzazione allo svolgimento di operazioni o servizi portuali di cui all'articolo 16 ovvero la concessione di cui all'articolo 18 della legge n. 84 del 1994.

3. Il decreto di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dalla lettera a) del comma 1 del presente articolo, è emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La revisione di cui al comma 2 del presente articolo ha luogo entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.

*(Operazioni portuali
e servizi portuali).*

Sopprimerlo.

2. 2. Chincarini, Bosco.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le imprese autorizzate allo svolgimento delle operazioni portuali, secondo il ciclo unitario ed integrato, possono appaltare, ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, ad imprese portuali autorizzate dall'Autorità portuale o, laddove non istituita, dall'Autorità marittima, servizi portuali, intendendo per tali una o più operazioni portuali rientranti nel ciclo operativo nonché attività connesse o complementari alle operazioni portuali stesse ».

2. 5. Mammola, Becchetti.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: Sono servizi portuali fino alla fine

della lettera con le seguenti: Le imprese autorizzate allo svolgimento delle operazioni portuali, secondo un ciclo unitario ed integrato, possono appaltare, ai sensi della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, ad imprese portuali autorizzate dall'Autorità portuale o, laddove non istituita dall'Autorità marittima, servizi portuali intendendo per tali una o più operazioni portuali rientranti nel ciclo operativo ovvero attività connesse alle operazioni portuali stesse.

2. 7. Mammola, Becchetti.

Al comma 1, lettera a), primo periodo, dopo la parola: servizi aggiungere le seguenti: relativi alle operazioni.

2. 8. Mammola, Becchetti.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il secondo periodo.

* **2. 3.** Chincarini, Bosco.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il secondo periodo.

* **2. 4.** Mammola, Becchetti.

Al comma 1, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole da: ammessi sono fino a: in conformità dei con le seguenti: sono autorizzati dalle autorità portuali o, laddove non istituite, dalle autorità marittime, in base ai.

** **2. 1.** Lamacchia.

Al comma 1, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole da: ammessi sono fino a: in conformità dei con le seguenti: sono autorizzati dalle autorità portuali o, laddove non istituite, dalle autorità marittime, in base ai.

** **2. 6.** Becchetti, Mammola.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: dei servizi aggiungere le seguenti: relativi alle operazioni.

2. 9. Mammola.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Sono esclusi dalle disposizioni del presente articolo i servizi di cui al comma 1-bis dell'articolo 14 e quelli prestati a favore delle navi ».

2. 10. Mammola, Becchetti.

Al comma 1, lettera c), primo periodo, dopo la parola: servizi aggiungere le seguenti: relativi alle operazioni.

2. 11. Mammola.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

2. 12. Mammola, Becchetti.

Al comma 1, lettera e), capoverso, sostituire le parole da: ed i servizi fino alla fine del capoverso con le seguenti: portuali ed i servizi anche ad alto contenuto di manodopera di cui al comma 1 sono svolti in appalto in deroga alla legge 23 ottobre 1960, n. 1369.

2. 13. Mammola, Becchetti.

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

e-bis) al comma 4, lettera d), dopo le parole: « di operazioni portuali » sono aggiunte le seguenti: « e dei servizi portuali connessi ».

2. 14. Mammola, Becchetti.

(A.C. 6239 - sezione 3)**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO****ART. 3.***(Disciplina della fornitura
del lavoro portuale temporaneo).*

1. L'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

« ART. 17. — *(Disciplina della fornitura del lavoro portuale temporaneo).* — 1. Il presente articolo disciplina la fornitura di lavoro temporaneo, anche in deroga all'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, alle imprese di cui agli articoli 16 e 18 per l'esecuzione delle operazioni portuali e dei servizi portuali autorizzati ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

2. Le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime, autorizzano l'erogazione delle prestazioni di cui al comma 1 da parte di una impresa, la cui attività deve essere esclusivamente rivolta alla fornitura di lavoro temporaneo per l'esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali, da individuare secondo una procedura accessibile ad imprese italiane e comunitarie. Detta impresa, che deve essere dotata di adeguato personale e risorse proprie con specifica caratterizzazione di professionalità nell'esecuzione delle operazioni portuali, non deve esercitare direttamente o indirettamente le attività di cui agli articoli 16 e 18 e le attività svolte dalle società di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a), né deve essere detenuta direttamente o indirettamente da una o più imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera a), e neppure deve detenere partecipazioni anche di minoranza in una o più imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera a), impegnandosi, in caso contrario, a dismettere dette attività e partecipazioni prima del rilascio dell'autorizzazione.

3. L'autorizzazione di cui al comma 2 viene rilasciata dall'autorità portuale o, laddove non istituita, dall'autorità marittima entro centoventi giorni dall'individuazione dell'impresa stessa e, comunque, subordinatamente all'avvenuta dismissione di ogni eventuale attività e partecipazione di cui al medesimo comma. L'impresa subentrante è tenuta a corrispondere il valore di mercato di dette attività e partecipazioni all'impresa che le dismette.

4. L'autorità portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima individua le procedure per garantire la continuità del rapporto di lavoro a favore dei soci e dei dipendenti dell'impresa di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), nei confronti dell'impresa autorizzata.

5. Qualora non si realizzi quanto previsto dai commi 2 e 3, le prestazioni di cui al comma 1 vengono erogate da agenzie promosse dalle autorità portuali o, laddove non istituite, dalle autorità marittime e soggette al controllo delle stesse e la cui gestione è affidata ad un organo direttivo composto da rappresentanti delle imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera a). Ai fini delle prestazioni di cui al comma 1, l'agenzia assume i lavoratori impiegati presso le imprese di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), che cessano la propria attività. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono adottate le norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'agenzia.

6. L'impresa di cui al comma 2 e l'agenzia di cui al comma 5, qualora non abbiano personale sufficiente per far fronte alla fornitura di lavoro temporaneo prevista al comma 1, possono rivolgersi, quali imprese utilizzatrici, ai soggetti abilitati alla fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo previsti all'articolo 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196.

7. Nell'ambito delle trattative per la stipula del contratto collettivo nazionale dei lavoratori portuali previste al comma 13 le parti sociali individuano:

a) i casi in cui il contratto di fornitura di lavoro temporaneo può essere concluso

ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera *a*), della legge n. 196 del 1997;

b) le qualifiche professionali alle quali si applica il divieto previsto dall'articolo 1, comma 4, lettera *a*), della legge n. 196 del 1997;

c) la percentuale massima dei prestatori di lavoro temporaneo in rapporto ai lavoratori occupati nell'impresa utilizzatrice, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 8, della legge n. 196 del 1997;

d) i casi per i quali può essere prevista una proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 196 del 1997;

e) le modalità di retribuzione dei trattamenti aziendali previsti all'articolo 4, comma 2, della legge n. 196 del 1997.

8. Al fine di favorire la formazione professionale, l'impresa di cui al comma 2 e l'agenzia di cui al comma 5 realizzano iniziative rivolte al soddisfacimento delle esigenze di formazione dei prestatori di lavoro temporaneo. Dette iniziative possono essere finanziate anche con i contributi previsti dall'articolo 5 della legge n. 196 del 1997.

9. L'impresa di cui al comma 2 e l'agenzia di cui al comma 5 non costituiscono imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale ai sensi dell'articolo 86, paragrafo 2, del Trattato che istituisce la Comunità europea.

10. Le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime adottano specifici regolamenti volti a controllare le attività effettuate dai soggetti di cui ai commi 2 e 5 anche al fine di verificare l'osservanza dell'obbligo di parità di trattamento nei confronti delle imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera *a*), e della capacità di prestare le attività secondo livelli quantitativi e qualitativi adeguati. Detti regolamenti dovranno prevedere tra l'altro:

a) criteri per la determinazione e applicazione delle tariffe da approvare dall'autorità portuale o, laddove non istituita, dall'autorità marittima;

b) disposizioni per la determinazione qualitativa e quantitativa degli organici dell'impresa di cui al comma 2 e dell'agenzia di cui al comma 5 in rapporto alle effettive esigenze delle attività svolte;

c) predisposizione di piani e programmi di formazione professionale sia ai fini dell'accesso alle attività portuali, sia ai fini dell'aggiornamento e della riqualificazione dei lavoratori;

d) procedure di verifica e di controllo da parte delle autorità portuali o, laddove non istituite, delle autorità marittime circa l'osservanza delle regolamentazioni adottate;

e) criteri per la salvaguardia della sicurezza sul lavoro.

11. Ferme restando le competenze dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime, che hanno rilasciato le autorizzazioni di cui al comma 2, possono sospendere l'efficacia o, nei casi più gravi, revocarle allorquando accertino la violazione degli obblighi nascenti dall'esercizio dell'attività autorizzata. Nel caso in cui la violazione sia commessa da agenzie di cui al comma 5, le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime possono disporre la sostituzione dell'organo di gestione dell'agenzia stessa.

12. La violazione delle disposizioni tariffarie, previste dai regolamenti di cui al comma 10, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 10 milioni a lire 60 milioni.

13. Le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime inseriscono negli atti di autorizzazione di cui al presente articolo, nonché in quelli previsti dall'articolo 16 e negli atti di concessione di cui all'articolo 18, disposizioni volte a garantire ai lavoratori e ai soci lavoratori di cooperative un trattamento normativo e

retributivo minimo inderogabile. Per i predetti fini il Ministero dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, promuove specifici incontri fra le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale, le rappresentanze delle imprese, dell'utenza portuale e delle imprese di cui all'articolo 21, comma 1, e l'associazione fra le autorità portuali, volti a determinare la stipula di un contratto collettivo di lavoro unico nazionale di riferimento. Fino alla stipula di tale contratto le predette parti determinano a livello locale i trattamenti normativi e retributivi di riferimento per l'individuazione del minimo inderogabile.

14. Le autorità portuali esercitano le competenze di cui al presente articolo previa deliberazione del comitato portuale, sentita la commissione consultiva. Le autorità marittime esercitano le competenze di cui al presente articolo sentita la commissione consultiva.

15. Le parti sociali indicate al comma 13 regolano le modalità di retribuzione delle giornate di mancato avviamento al lavoro dei lavoratori impiegati presso i soggetti di cui ai commi 2 e 5, sulla base delle disposizioni dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Ove ricorrano le condizioni dettate dall'articolo 1 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 27 novembre 1997, n. 477, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, emana i regolamenti previsti dall'articolo 2, comma 28, della citata legge n. 662 del 1996 ».

2. I lavoratori che alla data di entrata in vigore della presente legge siano eventualmente in esubero strutturale dalle autorità portuali di cui all'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e dalle imprese di cui agli articoli 16 e 18 della legge n. 84 del 1994, sono assunti dall'agenzia di cui all'articolo 17 della medesima legge n. 84 del 1994, come sostituito dal comma 1 del presente articolo. Detti lavoratori

sono individuati secondo apposite procedure di consultazione tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative, le rappresentanze delle imprese e l'autorità portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le eventuali situazioni di crisi o ristrutturazione aziendale delle imprese di cui agli articoli 16 e 18 della legge n. 84 del 1994, sono disciplinate secondo le norme e le procedure di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223.

4. Il decreto previsto dal comma 5 dell'articolo 17 della legge n. 84 del 1994, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I regolamenti di cui al comma 10 del medesimo articolo 17 sono adottati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il contratto collettivo di lavoro di cui al comma 13 del medesimo articolo 17 è stipulato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.

(Disciplina della fornitura del lavoro portuale temporaneo).

Sopprimerlo.

3. 3. Chincarini, Bosco.

Sostituirlo con il seguente:

« ART. 3. — 1. L'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è soppresso ».

3. 12. Mammola.

Al comma 1, capoverso Art. 17, comma 1, sopprimere le parole: anche in deroga all'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369.

3. 14. Mammola, Becchetti.

Al comma 1, capoverso Art. 17, comma 1, sostituire le parole da: anche in deroga fino alla fine del capoverso con le seguenti: alle imprese di cui agli articoli 16 e 18 in deroga all'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369.

3. 13. Mammola, Becchetti.

Al comma 1, capoverso Art. 17, comma 1, sostituire le parole: agli articoli 16 e 18 con le seguenti: agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera a).

3. 16. Becchetti, Mammola.

Al comma 1, capoverso Art. 17, comma 1, sopprimere le parole: per l'esecuzione delle operazioni portuali e dei servizi portuali autorizzati ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

3. 15. Mammola, Becchetti.

Al comma 1, capoverso Art. 17, sostituire i commi da 2 a 13 con i seguenti:

2. L'erogazione delle prestazioni di cui al comma 1 è affidata alle imprese iscritte all'albo di cui all'articolo 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196, ed è sottoposta alle prescrizioni dettate dalla medesima legge.

3. In deroga all'articolo 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e limitatamente alle prestazioni di lavoro da effettuare in ambito portuale, l'accesso all'albo delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo è consentito anche alle imprese che abbiano effettuato forniture di lavoro temporaneo nei porti italiani, per almeno un anno,

dopo il 1o febbraio 1994, ove le stesse siano in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) non esercitino direttamente od indirettamente le attività di cui agli articoli 16 e 18 e le attività svolte dalle società di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a), impegnandosi in caso contrario a dismettere dette attività o partecipazioni prima del rilascio delle autorizzazioni;

b) abbiano un capitale sociale di almeno 500.000.000 di lire ovvero abbiano effettuato un deposito di pari importo;

c) non detengano direttamente od indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in una o più imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera a), impegnandosi in caso contrario a dismettere dette attività e partecipazioni prima del rilascio delle autorizzazioni.

4. Con regolamento da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, fissa tempi e condizioni per l'iscrizione delle imprese di cui al comma 3 previste dall'articolo 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196.

5. Le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime esercitano il controllo sul corretto svolgimento delle attività di fornitura del lavoro temporaneo e, nel caso di comportamenti non conformi al dettato della legge 24 giugno 1997, n. 196, li segnalano ai competenti organi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per i conseguenti provvedimenti».

3. 17. Mammola, Becchetti.

Al comma 1, capoverso ART. 17, comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: di cui al comma 1.

3. 5. Chincarini, Bosco.

Al comma 1, capoverso Art. 17, comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: di una impresa *fino alla fine del comma con le seguenti:* di imprese da individuarsi secondo procedure accessibili alle imprese nazionali o comunitarie che siano dotate di adeguate risorse e personale, con specifica caratterizzazione professionale alla esecuzione di operazioni portuali. Tali imprese non devono possedere direttamente od indirettamente partecipazioni o collegamenti, anche di fatto, con società che esercitino le attività previste dagli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera a). In caso contrario le imprese debbono impegnarsi a dismettere tali attività, partecipazioni o i collegamenti, anche di fatto, prima del rilascio della autorizzazione.

3. 18. Mammola, Becchetti.

Al comma 1, capoverso ART. 17, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: di una impresa *con le seguenti:* di una o più imprese.

3. 4. Chincarini, Bosco.

Al comma 1, capoverso ART. 17, comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: e risorse proprie.

3. 20. Mammola, Becchetti.

Al comma 1, capoverso ART. 17, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: portuali, non deve *fino a:* impegnandosi *con le seguenti:* e dei servizi portuali non deve esercitare direttamente o indirettamente le attività di cui agli articoli 16 e 18 e le attività svolte dalle società di cui all'articolo 21, comma 1, lettere a) e c), né deve essere detenuta direttamente o indirettamente da una o più imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettere a) e c), e neppure deve detenere partecipazioni anche di minoranza in una o più imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettere a) e c), impegnandosi.

3. 19. Becchetti, Mammola.

Al comma 1, capoverso ART. 17, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: lettera a), e neppure *fino a:* impegnandosi *con le seguenti:* lettere a) e c), o da impresa che a sua volta detenga partecipazioni anche di minoranza in una o più imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21 comma 1, lettere a) e c), impegnandosi.

Conseguentemente, al medesimo comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I soci dell'impresa autorizzata alla fornitura di lavoro temporaneo non potranno esercitare, per conto proprio o tramite partecipazioni dirette o indirette, le attività di cui agli articoli 16, 18 e 21 comma 1, lettere a) e c).

3. 21. Becchetti, Mammola.

Al comma 1, capoverso ART. 17, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: lettera a), e neppure *fino a:* impegnandosi *con le seguenti:* lettere a) e c), e neppure deve detenere direttamente o indirettamente partecipazioni anche di minoranza in una o più imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettere a) e c) impegnandosi.

3. 1. Lamacchia.

Al comma 1, capoverso ART. 17, comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Decorso il suddetto termine, in assenza di diniego motivato, l'autorizzazione di intende concessa.

3. 9. Chincarini, Colombo.

Al comma 1, capoverso ART. 17, comma 3, sopprimere il secondo periodo.

3. 22. Becchetti, Mammola.

Al comma 1, capoverso ART. 17, comma 4, dopo le parole: rapporto di lavoro *aggiungere le seguenti:* e del trattamento retributivo.

3. 6. Chincarini, Bosco.

Al comma 1, capoverso Art. 17, comma 6, sostituire le parole da: L'impresa fino a: comma 1 con le seguenti: Qualora l'impresa di cui al comma 2 e l'agenzia di cui al comma 5 non siano in grado di fornire alle imprese di cui agli articoli 16, 18, e 21, comma 1, lettera a), il personale richiesto sia sul piano qualitativo che quantitativo, dette imprese.

3. 23. Becchetti, Mammola.

Al comma 1, capoverso ART. 17, comma 8, sopprimere il secondo periodo.

3. 10. Chincarini, Bosco.

Al comma 1, capoverso ART. 17, comma 10, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: acquisito il parere della Commissione consultiva locale.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: acquisito il parere della Commissione consultiva locale.

3. 24. Becchetti, Mammola.

Al comma 1, capoverso ART. 17, comma 13, primo periodo, sostituire le parole da: inseriscono fino alla fine del comma con le seguenti: esercitano il controllo sul corretto svolgimento delle attività di fornitura del lavoro temporaneo, promuovendo, se opportuno, incontri fra i rappresentanti dei lavoratori ed i rappresentanti delle imprese e degli utenti portuali per la stipula di contratti di lavoro; le predette autorità, nel caso di comportamenti non conformi al dettato della legge 24 giugno 1997, n. 196, li segnalano ai competenti organi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per i conseguenti provvedimenti.

3. 25. Mammola.

Al comma 1, capoverso ART. 17, comma 13, primo periodo, sostituire le parole da: inseriscono fino alla fine del comma con le seguenti: esercitano il controllo sul corretto svolgimento delle attività di fornitura del lavoro temporaneo e, nel caso di comportamenti non conformi al dettato della legge 24 giugno 1997, n. 196, li segnalano ai competenti organi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per i conseguenti provvedimenti.

3. 26. Mammola, Becchetti.

Al comma 1, capoverso ART. 17, comma 13, primo periodo, sostituire le parole da: nonché in quelli previsti fino alla fine del comma con le seguenti: dall'articolo 16 e negli atti di concessione dell'articolo 18, disposizioni volte a garantire ai lavoratori e ai soci lavoratori di cooperative trattamenti normativi e retributivi minimi da determinare, a livello locale, mediante accordi fra le organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori del porto, le rappresentanze delle imprese di utenza e di quelle di cui al comma 1 dell'articolo 21.

3. 27. Mammola, Becchetti.

Al comma 1, capoverso ART. 17, comma 13, primo periodo, sostituire le parole da: nonché in quelli previsti fino alla fine del comma con le seguenti: dall'articolo 16 e negli atti di concessione dell'articolo 18, disposizioni volte a garantire ai lavoratori e ai soci lavoratori di cooperative un trattamento normativo e retributivo minimo inderogabile.

3. 28. Mammola, Becchetti.

Al comma 1, capoverso ART. 17, comma 13, sopprimere il secondo ed il terzo periodo.

*** 3. 2.** Lamacchia.

Al comma 1, capoverso ART. 17, comma 13, sopprimere il secondo ed il terzo periodo.

*** 3. 29.** Becchetti, Mammola.

Al comma 1, capoverso ART. 17, comma 13, sostituire il secondo ed il terzo periodo con il seguente: Mediante accordi fra le organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori del porto, le rappresentanze delle imprese di utenza e di quelle di cui al comma 1 dell'articolo 21 vengono determinati i trattamenti normativi e retributivi da attuare nell'ambito di ciascun porto.

3. 30. Mammola, Becchetti.

Al comma 1, capoverso ART. 17, comma 13, secondo periodo, sostituire le parole da: il Ministero dei trasporti e della navigazione fino alla fine del comma con le seguenti: le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime promuovono specifici incontri fra le organizzazioni sindacali dei lavoratori di ciascun porto e le rappresentanze delle imprese dell'utenza portuale e delle imprese di cui al comma 1 dell'articolo 21, volti a concordare liberamente contratti locali.

3. 31. Mammola, Becchetti.

Al comma 1, capoverso ART. 17, comma 13, secondo periodo, sopprimere le parole: maggiormente rappresentative a livello nazionale.

3. 11. Chincarini, Bosco.

Sostituire i commi 2, 3, 4 e 5 con i seguenti:

2. Le autorità portuali istituiscono entro novanta giorni dalla data di approvazione della presente legge una « società di tipo consortile », così come previsto dall'articolo 2615-ter del codice civile, da demandarsi specificatamente alla gestione del la-

voro portuale temporaneo. Tale società è controllata dall'autorità portuale ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile ed aperta alla compartecipazione minoritaria degli operatori portuali intendendosi per essi i soggetti terminalisti preposti all'esecuzione delle operazioni portuali, laddove presenti, i soggetti preposti all'esecuzione delle attività portuali di tipo industriale, le imprese portuali preposte all'esecuzione dei servizi portuali (compagnie portuali trasformate in impresa), le rappresentanze sindacali, la scuola regionale di formazione marittimo portuale. Il capitale di dotazione e di funzionamento di detta società dovrà essere adeguato rispetto al modello organizzativo assunto ed al fabbisogno delle risorse professionali previste per singolo esercizio. Sotto il profilo normativo detta società articola le proprie specifiche funzioni sulla base dei disposti della legge 24 giugno 1997, n. 196.

3. La società consortile di cui al comma 1 deve dotarsi di previsione statutaria conforme ai disposti di cui agli articoli 2615-ter e 2359 del codice civile e dovrà redigere entro il termine massimo di sessanta giorni dalla propria costituzione un particolareggiato piano di fattibilità che definisca sulla base di un programma triennale la necessità economico finanziaria, i conti economici di previsione, il modello organizzativo da assumersi sulla base dei disposti della legge 24 giugno 1997, n. 196. Per quanto attiene a tale ultimo profilo, in particolare, detta società consortile dovrà prevedere di concerto con i propri soci minoritari, e più strettamente con la scuola di formazione marittimo portuale, il « fabbisogno operativo » su base triennale ricollegando i profili professionali occorrenti, in termini temporali — qualitativi — quantitativi alla previsione di andamento dei traffici ed alla correlata fattispecie merceologica e, laddove presente, alla previsione di lavoro del comparto industriale.

4. Nell'ambito delle trattative per la stipula del contratto collettivo nazionale dei lavoratori portuali le parti dovranno individuare:

a) il piano delle regole cui ricondurre la fornitura del lavoro portuale tempora-

neo adeguandone la specificità ai disposti della legge 24 giugno 1997, n. 196;

b) la definizione di uno specifico strumento contrattuale che disciplini unitariamente, senza facoltà di deroghe o varianti locali, la materia. In tale contesto dovranno, più in particolare, essere determinati criteri di impiego di massima flessibilità particolarmente fra imprese preposte all'espletamento delle operazioni portuali, imprese preposte all'espletamento dei servizi portuali e reciprocamente fra le une e le altre, atteso che, di frequente, i picchi di lavoro delle une possono non corrispondere ai picchi di lavoro delle altre;

c) detta strumentazione contrattuale conseguentemente dovrà prevedere priorità di impiego per l'insieme dei lavoratori portuali che operano alle dipendenze delle imprese preposte all'espletamento delle operazioni portuali e dei servizi portuali, così come, laddove presenti, all'interno delle imprese che operano nel comparto industriale. Verrà demandato inoltre alla predetta società consortile, di concerto con la scuola di formazione marittimo portuale, anche il reperimento delle figure professionali eventualmente non disponibili.

d) il fabbisogno delle risorse professionali da dedicare al lavoro temporaneo dovrà quindi essere gestito dalla società consortile di cui al comma 2 secondo un modello organizzativo che nell'ambito del piano delle regole di cui alla lettera a) e della citata legge n. 196 consenta di perfezionare meccanismi di funzionamento adeguati alle esigenze operative del singolo comprensorio portuale.

5. Al fine di favorire la formazione professionale, la società consortile di cui al comma 2 realizza iniziative volte al soddisfacimento delle esigenze di formazione dei lavoratori portuali complessivamente intesi, ivi inclusi i prestatori di lavoro temporaneo. All'uopo istituisce la scuola di formazione professionale marittimo portuale il cui funzionamento potrà essere adeguatamente sostenuto sia dalle imprese

portuali private, sia dagli enti locali, sia dai finanziamenti previsti dall'articolo 5 della citata legge 24 giugno 1997, n. 196.

3. 32. Becchetti, Mammola.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: maggiormente rappresentative.

3. 8. Chincarini, Bosco.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis. — 1. Al comma 7 dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, le parole da: « deve esercitare » fino a: « nella stessa area demaniale e » sono soppresse.

3. 02. Becchetti, Mammola.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis. — 1. Al comma 7 dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è soppressa la parola: « direttamente ».

* **3. 01.** Lamacchia.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis. — 1. Al comma 7 dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è soppressa la parola: « direttamente ».

* **3. 03.** Mammola, Becchetti.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis. — 1. Al comma 7 dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, le parole da: « non può essere » fino a: « nella stessa area demaniale » sono soppresse.

3. 04. Mammola, Becchetti.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

3-bis. — 1. Onde assicurare il rispetto dei criteri che sorreggono la libera concorrenza è espressamente vietato alle compagnie e gruppi portuali trasformati in

impresa di esercitare la duplice attività di soggetti preposti all'esecuzione delle operazioni portuali e di soggetti preposti all'erogazione dei servizi portuali. In tal senso è demandata alla discrezione delle compagnie e gruppi portuali l'opzione, da esercitarsi entro un termine massimo di

sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, se dirigere la propria attività nel comparto delle operazioni portuali o, al contrario, nel comparto dei servizi portuali.

3. 05. Becchetti, Mammola.

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*